



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

Allegato "A" alla deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta, n. 13 del 12/02/2014, resa immediatamente eseguibile. Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico in data 18-02-2014.

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI OMISSIONE O RITARDO PER L'ADOZIONE DI ATTI AD INIZIATIVA DI PARTE E D'UFFICIO

Art. 1

- 1) L'Ufficio del Segretario Generale è individuato, ai sensi del comma 9-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale Ufficio responsabile attributivo del potere sostitutivo in caso di inerzia del Capo Settore, titolare di posizione organizzativa (p.o.), del Comune di Turi.
- 2) Il Segretario Generale si avvale, per l'esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi 9-bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., del Settore Affari Istituzionali. In caso di incompatibilità, conflitto di interessi o altri gravi motivi, il Segretario può avvalersi di altro Ufficio comunale, che opererà nelle medesime condizioni di indipendenza dal Capo Settore preposto.
- 3) Il Settore Affari Istituzionali collabora con il Segretario nella redazione del rapporto annuale alla Giunta comunale previsto dal comma 9-quater dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 2

- 1) Se l'inerzia riguarda un atto amministrativo ad iniziativa di parte, il privato richiedente può rivolgere istanza al Segretario Generale affinché, in via sostitutiva, adotti il provvedimento finale concludendo il procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
- 2) Per l'attività istruttoria il Segretario Generale può avvalersi di un Responsabile di procedimento individuato tra il personale dipendente e Capo Settore del Comune o, qualora ne abbia le competenze, può svolgere direttamente l'istruttoria. Gli Uffici comunali devono assicurare al Segretario Generale la massima collaborazione al fine di concludere l'istruttoria e adottare il provvedimento finale nei termini previsti.
- 3) Il potere sostitutivo è attivabile quando la legge prevede il formarsi del silenzio-assenso o del

silenzio- rigetto.

- 4) Il provvedimento finale può essere adottato dal Segretario Generale o da un Commissario “*ad acta*” appositamente incaricato dell'istruttoria e dell'emanazione del provvedimento finale.
- 5) Il Segretario individua un Commissario “*ad acta*” quando motivi di opportunità, conflitto di interessi, o altre gravi ragioni, consigliano di non avvalersi delle strutture interne all'Ente.
- 6) Le spese per l'eventuale compenso del Commissario “*ad acta*” sono poste a carico del Capo Settore inadempiente.
- 7) Se l'inerzia riguarda un atto ad iniziativa d'ufficio che, per legge o in esecuzione di atti deliberativi o di indirizzo politico, deve essere obbligatoriamente compiuto entro un termine stabilito dalla legge o dal regolamento, il Sindaco formula istanza al Segretario Generale, affinché attivi la procedura di cui ai commi precedenti. Restano ferme le norme speciali che prevedono poteri sostitutivi e/o provvedimenti sanzionatori in caso di inerzia o ritardo.
- 8) Per gli aspetti relativi alla responsabilità del Capo Settore si richiamano le norme di legge e di contratto collettivo vigenti.
- 9) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e da tale data devono intendersi abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune con esso in contrasto o incompatibili.